Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38:

Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro

- XXXVII -

INDICE

PREMESSA 5

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 38: *ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA 2012/52/UE, COMPORTANTE MISURE DESTINATE AD AGEVOLARE IL RICONOSCIMENTO DELLE RICETTE MEDICHE EMESSE IN UN ALTRO STATO MEMBRO* 6

PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus *mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.*

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":

In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI dal **decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38**[1]: *Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro*

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 5, co. 8	Ministro della salute, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome		Decreto con il quale possono essere adottate misure sull'accesso alle cure sanitarie. Esse possono essere limitate al territorio di una o più regioni, o a singole aziende, o enti del SSN, e possono essere adottate anche su richiesta delle regioni e delle province autonome.[2]
Art. 8, co. 8	Ministro della salute, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome		Decreto con il quale possono essere adottate misure volte a limitare l'applicazione delle norme di cui al comma 3 dell'articolo 8[3].

[1] Il decreto legislativo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2014 ed entra in vigore il 5 aprile 2014.
[2] Le misure sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti *web* delle regioni e elle province autonome interessate e sono oggetto delle informazioni rese dal Punto di contatto nazionale disciplinato dall'articolo 7.
[3] Si vedano le specificazioni di cui alla nota 2. Il comma 3 dell'articolo 8 prevede che i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente. Le regioni comunicano le tariffe regionali al Punto di contatto nazionale.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 9, co. 8	Ministro della salute	**4 giugno 2014** *Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Decreto[4] che individua le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva e le modalità per l'aggiornamento delle stesse. Nelle more dell'adozione del decreto, sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che richiedono l'utilizzo di una infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose.
Art. 12, co. 5	Ministero della salute, di intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome		Decreto con il quale possono essere adottate ulteriori misure necessarie a garantire la continuità della cura, qualora una prescrizione sia rilasciata nello Stato membro di cura per medicinali o dispositivi medici disponibili in Italia e l'erogazione sia richiesta nel territorio nazionale.
Art. 12, co. 9	Ministero della salute, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome	**4 giugno 2014** *Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Decreto con il quale sono definite, nel rispetto dei requisiti minimi d cui al comma 8[5] dell'articolo 12, le caratteristiche e i contenuti delle prescrizioni che verranno rilasciate nel territorio italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro.

[4] Adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
[5] Ai sensi del comma 8, le prescrizioni mediche rilasciate nel territorio nazionale per essere utilizzate in un altro Stato membro devono contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato al decreto legislativo.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 13, co. 2	Ministero della salute, di concerto con regioni e province autonome		Istituisce un organismo di coordinamento e monitoraggio, in armonia con quelli già esistenti in ambito europeo, per rendere confrontabili i risultati raggiunti.[6]
Art. 17, co. 1 e 2	Ministero della salute		Fornisce alla Commissione europea l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2011/24/UE [7] [8].
Art. 19, co. 2	Ministero della salute	**Aprile 2016** *Ogni due anni*	Trasmette al Parlamento una relazione concernente lo stato di attuazione del decreto.

Deliberato il 25 marzo 2014

[6] La partecipazione all'organismo è a titolo gratuito e non comporta compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.
[7] Questo il testo dell'articolo 20 (*Relazioni*)- Entro il 25 ottobre 2015, e successivamente *ogni tre anni*, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione contiene in particolare le informazioni sui flussi dei pazienti, sulle dimensioni finanziarie della mobilità dei pazienti, sull'attuazione dell'*articolo 7*, paragrafo 9, e dell'*articolo 8*, e sul funzionamento delle reti di riferimento europee e dei punti di contatto nazionali. A tal fine, la Commissione procede a una valutazione dei sistemi e delle prassi messi in atto negli Stati membri, alla luce degli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalla restante legislazione dell'Unione sulla mobilità dei pazienti. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni. Gli Stati membri e la Commissione ricorrono alla commissione amministrativa di cui all'*articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004* per quanto riguarda le conseguenze finanziarie dell'applicazione della direttiva per gli Stati membri che hanno optato per il rimborso sulla base di importi fissi, nei casi disciplinati dall'*articolo 20*, paragrafo 4, e dall'*articolo 27*, paragrafo 5, di tale regolamento. La Commissione controlla e riferisce regolarmente sull'effetto dell'*articolo 3*, lettera *c)*, punto *i)*, e dell'*articolo 8* della presente direttiva. Una prima relazione è presentata entro il 25 ottobre 2013. In base alle relazioni, la Commissione, se opportuno, presenta proposte per contenere eventuali eccessi.
[8] Il comma 2 dell'articolo 17 stabilisce la natura delle informazioni che il Ministero della salute deve fornire alla Commissione europea (nome e coordinate del Punto di contatto nazionale, decisioni di limitare i rimborsi, categorie di assistenza sanitaria, nominativi e coordinate delle autorità).

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

N. XXXVI - XVII. ***Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37 : Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale***
N. XXXV - XVII. ***Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 29: Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE***
N. XXXIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 : Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
N. XXXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24: Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
N. XXXII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 11 marzo 2014, n. 23 : Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
N. XXXI - XVII. Adempimenti previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20: Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 200/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
N. XXX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17: Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.
N. XXIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18***: Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.***
N. XXVIII - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14***: Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.***
N. XXVII - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15: ***Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.***
N. XXVI - XVII. Agenda digitale italiana. Aggiornamento su alcuni provvedimenti attuativi (Parte III)
N. XXV - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ***: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.***
N. XXIV - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 : ***Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale***

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ANNA RITA LORUSSO
TEL. 06/6706-2124; e-mail annarita.lorusso@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437